

ALLEGATO "A" al Rep. 57.657/9.190

STATUTO

**"ASSOCIAZIONE ITALIANA
NEUROMIELITE OTTICA APS - ETS"**

ART. 1 - Denominazione e sede

1.1 È costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, delle norme del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione, un ente che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, avente la seguente denominazione:

"Associazione Italiana Neuromielite Ottica - APS",

anche siglabile in breve come **"AINMO - APS"**.

1.2 A seguito dell'avvenuta iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazione di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (R.U.N.T.S.), l'Associazione avrà l'obbligo di inserire nella denominazione sociale la locuzione **"Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore"**, anche abbreviabile attraverso l'acronimo **"APS - ETS"**, e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Pertanto, una volta iscritta nel suddetto Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, l'Associazione assumerà in via definitiva la seguente denominazione:

"Associazione Italiana Neuromielite Ottica - APS ETS",

anche siglabile in breve come **"AINMO - APS ETS"**.

1.3 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 - Finalità e Attività

3.1 L'Associazione, condividendo la visione di AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla APS-ETS e di FISM - Fondazione Italiana Sclerosi Multipla ETS - di un mondo libero dalla sclerosi multipla e patologie correlate, ed in un quadro di stretto coordinamento ed integrazione con le stesse AISM e FISM con i relativi livelli di articolazione, uffici, sedi, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di sconfiggere le cause e gli effetti individuali e collettivi dei disordini dello spettro della Neuromielite Ottica - NMOSD e malattia associata ad anticorpi antiglicoproteina mielinica oligodendrocitaria - MOGAD, di seguito più brevemente indicate NMOSD e MOGAD, ed assicurare il miglioramento della condizione di vita e l'inclusione delle persone con NMOSD e MOGAD e loro familiari, caregiver e di quanti convivono con la malattia e ne sono coinvolti, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti

attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) promozione, sostegno, finanziamento della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore con particolare riferimento ad AISM e FISM;

p) promozione, sostegno, svolgimento di programmi, interventi e servizi finalizzati all'inserimento, mantenimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, con particolare riferimento alle persone con NMOSD e MOGAD e dei loro familiari e di coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti;

q) promozione, sostegno, svolgimento di programmi e interventi di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, con particolare riferimento alle esigenze delle persone con NMOSD e MOGAD, dei loro familiari e caregiver, e di coloro che convivono con la malattia e ne sono coinvolti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i

popoli, delle nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) nel quadro della realizzazione delle proprie finalità istituzionali, riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.

3.2 L'Associazione può svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali alle attività istituzionali, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 6 CTS e dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e secondo la specifica declinazione e regolamentazione approvata dal Consiglio Direttivo.

3.3 Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari e *caregiver* o di terzi, nonché di altri Enti del Terzo Settore con particolare riferimento all'"Associazione Italiana Sclerosi Multipla AISM APS-ETS" ed alla "Fondazione Italiana Sclerosi Multipla FISM ETS", avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3.4 In nessun caso le attività svolte dall'Associazione potranno essere o risultare in contrasto con quelle di AISM e di FISM o con AISM e FISM stesse.

3.5 Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà formulare richiesta di iscrizione ad AISM, spendendo tale qualifica nelle comunicazioni esterne, secondo i criteri e modalità definiti nello Statuto e Regolamento, nonché eventuali disposizioni attuative, della stessa AISM. Inoltre l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, in ottica di sussidiarietà e privilegiando gli istituti della coprogrammazione e coprogettazione e l'approccio di rete.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

4.1 L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

4.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,

comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

5.1 L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

5.2 I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari.

5.3 I Soci Fondatori sono coloro che intervengono all'atto di costituzione dell'Associazione. Essi mantengono tale qualifica per l'intera vita delle persone fisiche o durata dell'Ente.

I Soci Ordinari sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/17, che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale socie e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

5.4 La qualità di socio, nel caso di persona fisica, si acquisisce trascorso il termine di 30 giorni dalla data della domanda di adesione e del contestuale versamento della quota associativa, con effetto non retroattivo. Decorso il termine anzidetto senza che vi sia stato un rifiuto o diniego dell'iscrizione, il socio viene iscritto nel libro degli associati.

L'ammissione dei soci persone giuridiche è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda del legale rappresentante dell'Ente interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

5.5 Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 (trenta) giorni per le persone fisiche e 60 (sessanta) giorni per le persone giuridiche, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

5.6 I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea esclusivamente tra persone fisiche sulla base di requisiti di particolare meritevolezza nell'aver contribuito alla causa associativa. Essi mantengono tale qualifica per l'intera vita.

5.7 Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica);
- cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge o verificarsi di una delle cause di scioglimento/estinzione dell'ente (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

6.1 Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

6.2 Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- esaminare i libri sociali, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dall'articolo 15 del Codice del Terzo Settore, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale indica le modalità per l'esercizio di tale diritto.

6.3 Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, nonché il Codice Etico, anche emanato dall'Assemblea a partire da quello di AISM e FISM, nonché Carte dei valori correlate;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa, limitatamente ai Soci Ordinari, secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

6.4 Per i soci minori di età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Gli stessi non sono eleggibili alle cariche sociali.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

7.1 L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei

propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

7.2 Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

7.3 Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

7.4 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

7.5 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

7.6 L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017;
- l'Organo di Revisione - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

8.2 Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere rielette; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

8.3 I componenti degli Organi associativi, salvo che per l'Assemblea, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e competenza, nei termini di cui all'articolo 2387 del codice civile. Ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, a coloro che rivestono cariche associative non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Non sono eleggibili alle cariche sociali coloro che rivestano cariche in enti che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione qualora tali cariche, per il loro concreto configurarsi, non siano compatibili con la copertura di

cariche in Associazione. Sono, in ogni caso, escluse da tale disposizione le cariche ricoperte in AISM o FISM.

ART. 9 - Assemblea

9.1 L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

9.2 Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

9.3 È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima del giorno successivo a quello della prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, pec, o mediante mezzi equipollenti, quale la pubblicazione sul sito associativo ovvero all'interno di newsletter o mezzi di comunicazione istituzionali.

9.4 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

9.5 I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

9.6 Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa, oltre i Soci Onorari ed i Soci Fondatori.

9.7 Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.

9.8 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

9.9 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

9.10 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

9.11 L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza

dei presenti.

9.12 L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

9.13 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i soci che abbiano la qualifica di amministratori non hanno diritto di voto.

9.14 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali fermo restando il disposto dell'articolo 10.7;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della - revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento incluso quello relativo ai lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ed è eletto dall'Assemblea. E' composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea in misura di cinque componenti, di cui:

- due eletti tra le persone fisiche con qualifica di Soci fondatori ovvero tra persone fisiche proposte dagli enti giuridici fondatori;
- uno eletto tra i Soci proposti, in numero almeno di tre, da AISM;
- due eletti tra gli altri Soci maggiorenni ovvero persone fisiche designate dai Soci con natura di Ente.

Con riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Non possono altresì rivestire cariche coloro che risultino essere stati espulsi dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla o che abbiano, al momento dell'assunzione o dell'esercizio della carica, un contenzioso in corso con la stessa AISM o con la FISM.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

10.2 Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale

può essere revocato.

10.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

10.5 La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite email, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di urgenza in cui il preavviso può essere più breve, ma comunque non inferiore a 48 ore dalla data di convocazione.

10.6 L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o, in assenza di questi, procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

10.7 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- amministra l'Associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa;
- realizza il programma di attività, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- emana norme esplicative, esecutive ed attuative di Statuto e Regolamento, nonché politiche, linee guida, atti di indirizzo, raccomandazioni, direttive ed altri atti aventi portata generale, purché non siano in contrasto con lo Statuto;
- cura i rapporti con AISM e FISM, anche avvalendosi, ove ritenuto, di un segretario generale dallo stesso nominato;
- compie quelle ulteriori attività che non siano per legge o per Statuto riservate ad altri organi associativi.

10.8 Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa un Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale AISM con funzione di raccordo e coordinamento con gli indirizzi e le attività di AISM, che riceve gli avvisi di convocazione.

10.9 Il potere di rappresentanza spetta al Presidente ed al Vicepresidente disgiuntamente tra essi, ai sensi del successi-

vo articolo 11.5.

Possono, altresì, essere attribuite dal Consiglio Direttivo, ai restanti componenti dello stesso, specifiche deleghe e mandati che per legge o per Statuto non siano altrimenti riservate agli Organi sociali.

ART. 11 - Presidente e Vice Presidente

11.1 Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.

11.2 Il Consiglio Direttivo può revocare in modo motivato Presidente e Vicepresidente dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperino ai compiti previsti dal presente statuto.

11.3 Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera di ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

11.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Allo stesso, così come ai restanti componenti del Consiglio Direttivo, possono altresì essere attribuite dallo stesso Consiglio specifiche deleghe e mandati che per legge o per Statuto non siano altrimenti riservate agli Organi sociali.

11.5 La rappresentanza legale dell'associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio, spetta al Presidente ed al Vice Presidente in via disgiunta tra loro.

Spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno tre volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità).

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno i poteri di ordinaria amministrazione e attuano le direttive date dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, riferendo poi al Consiglio Direttivo in merito all'attività da ciascuno di essi compiuta.

ART. 12 - Organo di controllo

12.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

12.2 L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

12.3 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

13.1 L'Organo di revisione Legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Segretario generale

14.1 Il Consiglio Direttivo può avvalersi, laddove ne ravvisi le condizioni e presupposti, della figura di un Segretario generale, che opera con funzioni di soggetto tecnico a supporto dell'attività dell'Ente, ed è preposto all'attività amministrativa e gestione corrente. Tale figura, che non assume carattere di carica associativa ma di incarico tecnico, viene individuata privilegiando l'attribuzione dell'incarico all'interno di figure di elevata professionalità che abbiano già operato o operino a favore di AISM o FISM.

14.2 Al Segretario dell'Associazione, laddove attivato, compete la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle riunioni del Consiglio Direttivo, la cura del coordinamento operativo e funzionale con AISM e FISM e i relativi flussi informativi, secondo le indicazioni fornite dallo stesso Consiglio Direttivo.

ART. 15 - Risorse

15.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017, quando ciò è ritenuto necessario allo

svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

15.2 L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'Associazione.

15.3 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili dei quali abbia la titolarità e dai contributi di Enti Pubblici e privati, nonché dalle elargizioni e donazioni disposte a suo specifico favore.

L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento delle proprie attività, oltre che dai frutti del suo patrimonio, dalle quote e contributi degli associati; dalle attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, da contributi dello Stato, degli Enti locali, di altri Enti o Istituzioni Pubbliche e private, da contributi dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali; dai proventi di ogni attività compatibile con le proprie finalità.

15.4 Il Consiglio Direttivo può destinare l'assegnazione dei lasciti, così come di donazioni e contributi a favore di AISM o di FISM per il perseguimento delle finalità istituzionali ed il raggiungimento di un mondo libero dalla Sclerosi Multipla e patologie correlate, tra cui NMOSD e MOGAD, fermo restando il rispetto della volontà del testatore e di eventuali vincoli ed oneri modali.

ART. 16 - Bilancio d'esercizio

16.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

16.3 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

16.4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - Bilancio sociale

17.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 - Libri sociali obbligatori

18.1 L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Rapporti con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla

19.1 L'Associazione richiede e, sussistendone i requisiti, acquisisce la qualifica di Socio AISM. In tale veste l'Associazione Socia partecipa a pieno titolo alla vita

democratica di AISM, nell'ambito delle regole statutarie e regolamentari previste e concorre alla programmazione delle politiche e alla progettazione delle attività associative, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne definite da AISM. In qualità di Socia, l'Associazione assume l'obbligo - conseguente al vincolo associativo - di rispettare, nello svolgimento delle attività e della propria vita interna, i valori e l'identità associativa, nonché i vincoli e le disposizioni dello Statuto e Regolamento AISM, i vincoli in materia di uso del logo e dei segni distintivi dell'Associazione, del Codice Etico e correlate Carte dei Valori, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 predisposto da AISM ed operante anche per i propri Soci, dei regolamenti, delle politiche, direttive, linee guida e delibere assunte da AISM e delle procedure da essa stabilite, anche in materia di protezione dei dati personali, nonché al versamento di eventuali contributi straordinari che dovessero essere deliberati dall'Assemblea Generale di AISM.

19.2 L'Associazione, nella gestione delle attività e nell'attuazione della propria pianificazione, è pienamente autonoma. Fermo quanto sopra, sulla base di accordi tra il Consiglio Direttivo ed AISM, l'Associazione potrà fare riferimento, per ogni esigenza di pianificazione e controllo, organizzazione, amministrazione, gestione, e più in generale questioni di carattere tecnico, alla Sede Nazionale di AISM, sostenendone in quota parte il relativo costo secondo quanto definito dal Consiglio Direttivo Nazionale della stessa AISM. Al fine di assicurare il più ampio coordinamento tra l'Associazione ed AISM, è compito del Consiglio strutturare flussi informativi e documentali verso la Sede Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale AISM.

ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

20.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'"Associazione Italiana Sclerosi Multipla AISM APS-ETS" ovvero alla "Fondazione Italiana Sclerosi Multipla FISM ETS", secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza di uno di tali enti, ad altro Ente del Terzo Settore con scopo e finalità analoghe, o in via di subordine alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 - Statuto

21.1 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

21.2 L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi e di funzionamento specifici.

ART. 22 - (Disposizioni finali)

22.1 Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

22.2 Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e producono effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Genova, li 1° marzo 2023.

Visto "*ne varietur*"

F.to: GIANLUCA PEDICINI

CRISTINA URILLI

ELISABETTA LILLI

RACHELE MICHELACCI

FRANCESCO GIUSEPPE VACCA

CATERINA CANEPA

LABRUNA BARBARA

PAOLO BANDIERA in proprio e nella qualità

FEDERICA BALZANI

MARIO ALBERTO BATTAGLIA in proprio e nella qualità

MICHELA BRUZZONE

FABRIZIO GRAFFAGNO teste

MARTINA BASSI teste

MATTEO GALLIONE notaio

Io sottoscritto dottor **Matteo GALLIONE**, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, certifico che la presente copia, composta di n. 14 - quattordici - pagine e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico conservato nella mia raccolta.

Genova, lì nove (09) maggio (05) duemilaventitre (2023), nel mio studio in Salita Santa Caterina 10-10.

File firmato digitalmente dal Notaio Matteo Gallione di Genova